

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE

(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 25/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” e del decreto attuativo n. 10031 del 05/11/2013)

TRA

Liceo artistico statale Bruno Munari di Crema e Cremona – di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in *Crema via Piacenza 52/a*,
codice fiscale 91003290193
rappresentato/a dal *Dirigente Scolastico prof. Arpini Flavio*
nato a *CREMA CR*
il *14/02/1958*
codice fiscale *RPNFLV58B14D142M*

E

Comune di Crema – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale in *Crema, piazza Duomo 25*,
codice fiscale 91035680197
Partita IVA 00111540191
rappresentato/a dall’*Avv. De Girolamo Maria Caterina*
nata a *TARANTO*
il *20/08/1955*
codice fiscale *DGRMTR55M60L049O*

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. 825 del 25/10/2013, ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere, nel territorio regionale, **tirocini curriculari**:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2.1 “Soggetti promotori”,
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo 1 “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”,
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo 2.2 “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati al medesimo paragrafo,
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

tali tirocini curriculari non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta ad offrire, a studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o di istruzione e formazione, un’esperienza formativa ed orientativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolta al di fuori del periodo del calendario scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di **tirocini curriculari** finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo dagli stessi frequentato e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati in ogni Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 2.
2. Nel corso del periodo di durata della presente convenzione, di cui al successivo art. 7, il soggetto promotore può concordare con il soggetto ospitante l'attivazione di uno o più tirocini curriculari definiti ciascuno di essi mediante uno specifico Progetto Formativo Individuale. L'attivazione contemporanea o progressiva dei tirocini è subordinata all'accertamento da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante delle condizioni previste dalle norme vigenti all'atto dell'attivazione di ciascun tirocinio.
3. Entro il periodo di vigenza della presente convenzione, di cui al successivo art. 7:
 - a) ogni tirocinio avrà la durata e sarà svolto nell'arco temporale definito nel singolo Progetto Formativo Individuale e si considererà sospeso in caso di malattia o infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante;
 - b) la durata di ogni tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti, fermi restando tutti gli obblighi definiti dalla presente e dall'allegato Progetto Formativo Individuale ed acquisita, da parte del soggetto promotore, la disponibilità del tirocinante o di chi eserciti la patria potestà se minorenne.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e reso noto al tirocinante.
2. Ogni Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante indicati nei singoli Progetti Formativi Individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor designato dal soggetto promotore nel rispetto dei requisiti indicati negli Indirizzi regionali collabora alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e del raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata dal tirocinante ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo ai sensi dei singoli Progetti Formativi Individuali.
3. Il tutor designato dal soggetto ospitante, nel rispetto degli Indirizzi regionali e sentito il soggetto promotore e per ogni Progetto Formativo Individuale, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore.
2. Le parti concordano altresì che a favore dei tirocinanti:
indicare l'opzione:
 - ☐ il soggetto ospitante corrisponderà a titolo di un'indennità/rimborso di partecipazione un importo nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale;
 - ☒ non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Liceo artistico statale Bruno Munari di Crema e Cremona ai sensi dell'art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano polizza nr. 15904 del 9/10/2013**
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore;
 - b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al **31/07/2014** e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Relativamente a ciascun tirocinio attivato, per ciascuna delle parti firmatarie sono causa di recesso dagli obblighi sottoscritti con la presente convenzione le seguenti fattispecie:
 - a) il comportamento del/dei tirocinante/i tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
 - b) il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante degli obiettivi del Progetto Formativo Individuale o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - c) la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto Formativo

Individuale in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore;
d) *le parti possono indicare ulteriori fattispecie*

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i *in forma scritta* e avrà effetto da *cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione*.
4. Il recesso riferito ad un singolo tirocinio non può dare luogo al recesso dagli obblighi sottoscritti e riferiti ad altri tirocini attivati né impedire l'attivazione di ulteriori tirocini ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente convenzione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25/10/2013.

Crema/Cremona, [data]

Liceo artistico statale B. Munari
di Crema e Cremona

Comune di Crema

prof. Flavio Arpini

avv. Maria Caterina De Girolamo

.....

.....

Per ricevuta di copia della presente

[inserire nome cognome tirocinante]

.....

www.AlboPretorionline.it 17104/14